

Luciano Eusebi

DINNANZI ALL'«ALTRO» CHE CI È PROBLEMA: L'«INCOSTITUZIONALITÀ» DI OGNI CONFIGURAZIONE DELL'«ALTRO» COME NEMICO*

SOMMARIO: 1. L'indipendenza dei diritti inviolabili da qualsiasi giudizio sulle condizioni esistenziali. – 2. Il superamento di una visione della giustizia intesa come *reciprocità* delle condotte. – 3. Il rispetto della vita quale presidio del mutuo riconoscimento tra gli individui umani come uguali. – 4. Le conseguenze circa i modelli di prevenzione dei reati e il sistema sanzionatorio penale. – 5. La tenuta *etica* delle affermazioni costituzionali inerenti alla dignità umana: sul pericoloso ossimoro di una *flessibilità* dei diritti inviolabili.

1. *L'indipendenza dei diritti inviolabili da qualsiasi giudizio sulle condizioni esistenziali.*

L'insieme rappresentato dagli art. 2 e 3 della Costituzione, con i quali vengono riconosciuti i diritti inviolabili dell'uomo e viene espresso, nel contempo, il principio di uguaglianza, non si limita a formalizzare singole esigenze di tutela che sono andate progressivamente consolidandosi e di cui si precisa la validità *erga omnes*, ma configura una vera e propria opzione di fondo quanto al modo d'intendere le relazioni giuridicamente significative nei sistemi democratici moderni: opzione che costituisce una sfida, per molti aspetti, tuttora aperta e che, anzi, non appare esente da rischi involutivi. Porla in evidenza significa, dunque, contribuire a salvaguardarla.

* Il testo, per alcune parti, rielabora considerazioni svolte anche nel contributo dal titolo *Dignità umana e indisponibilità della vita*, pubblicato in E. FURLAN (a cura di), *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, Milano, 2009, pp. 203 ss., nonché in *Medicina e morale*, 2009, 3, p. 389 ss.

Essa può riassumersi in questi termini: i diritti inviolabili non dipendono da un giudizio sulle qualità o sulle capacità che la vita di un individuo umano manifesti, né sull'epoca di avanzamento della medesima, bensì esclusivamente dall'esistenza in vita di ciascun individuo.

In ciò è reperibile il contenuto sostanziale del principio di uguaglianza quale fondamento della democrazia. Siamo uguali perché la titolarità dei diritti inviolabili ha come unico presupposto il darsi di un individuo umano, così che ogni individuo senza eccezione, in tutto l'arco della sua vita e in qualsiasi circostanza, non ne può essere privato.

Il valore peculiare della vita umana, di conseguenza, non discende da considerazioni attinenti a una sacralità meramente religiosa. Piuttosto, il rispetto della vita costituisce il presidio del mutuo riconoscimento tra gli individui umani come uguali.

Tutto questo comporta, altresì, che i diritti inviolabili non sono attribuiti, ma *riconosciuti*, in quanto inerenti alla vita stessa di ciascun essere umano. La loro identificazione normativa, dunque, è configurata dalla Costituzione quale esito di una decisione che sfugge a meri criteri potestativi (che, pertanto, non rimanda al prevalere di dati interessi o a valutazioni di semplice opportunità), assumendo, invece, le caratteristiche di un pur impegnativo discernimento.

2. *Il superamento di una visione della giustizia intesa come «reciprocità» delle condotte.*

Simile nucleo fondativo dell'impianto costituzionale implica l'abbandono dell'idea molto radicata secondo cui la condotta da tenersi verso altri individui non potrebbe che avere carattere di *reciprocità*, in rapporto al giudizio, positivo o negativo, che si esprima nei loro confronti¹.

¹ Da altro punto di vista, sul medesimo tema, cfr. di chi scrive *Per uscire dal vicolo cieco: oltre la reciprocità del «male per male»*, in *Parola Spirito*

Piero Antonio Bonnet

LE FONTI NORMATIVE E LA FUNZIONE LEGISLATIVA NELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *Il diritto divino e il diritto ecclesiale.* – 3. *Il Trattato del Laterano.* – 3.1. *Gli articoli 22 e 3;* – 3.2. *L'articolo 15: l'inviolabilità (la c.d. "extraterritorialità") di alcuni complessi immobiliari.* – 4. *Il richiamo al diritto internazionale generale.* – 5. *La legge e il legislatore vaticano.* – 6. *Le fonti "suppletive":* 6.1. *L'articolo 3;* 6.2. *Gli articoli 4, 5, 7, 8 e 12;* 6.3. *Gli articoli 6 e 9.*

1. *Introduzione*

Al fine di sancire una «conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell'esercizio della Sua missione nel mondo»¹, esiste lo Stato della Città del Vaticano. Certamente la peculiarissima ragione della sua esistenza e della sua permanenza in vita fino ad oggi la costitui-

¹ Sono parole del Preambolo con il quale il 26 novembre 2000 Giovanni Paolo II ha accompagnato la "Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano" (*Supplemento per le leggi e le disposizioni dello Stato della Città del Vaticano agli Acta Apostolicae Sedis* [A.A.S. *Supplemento*], 71-2000-p. 75) con la quale è stata sostituita la precedente "Legge fondamentale" promulgata da Pio XI nel momento in cui si costituiva il nuovo Stato il 7 giugno 1929 (L. n. I, in, A.A.S. *Supplemento*, 1-1929-pp. 1-4), «Avendo preso atto – come lo stesso Pontefice si esprime in quel medesimo Preambolo (*ibidem*) – della necessità di dare forma sistematica e organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano e volendo renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso». Del resto per queste finalità lo Stato della Città del Vaticano era sorto per effetto del Trattato del Laterano, sottoscritto dalla Santa Sede e dall'Italia l'11 febbraio 1929 (cfr. di quel Trattato, oltre al Preambolo, gli art. 3, 4 e 26).

scono come una entità statale *singularissima*², ma non tale da farne sostanzialmente *smarrire*, se non la individualità, *la stessa identità statale*, anche se si è potuto molto autorevolmente affermare che nella Città del Vaticano «la sovranità si configura come una potestà suprema, che appartiene alla persona statale identificata colla S. Sede, che assume per oggetto primario il territorio e per oggetto secondario i cittadini»³, cosicché «nel nuovo Stato il popolo si rappresenta semplicemente come somma di individui: esso non costituisce un og-

² La peculiarissima individualità che contrassegna l'identità dello Stato della Città del Vaticano può spiegare le reazioni della dottrina, non di rado spaesata, se non confusa, di fronte ad una entità statale quantitativamente e qualitativamente così peculiare. Per tali reazioni cfr.: P.A. D'AVACK, *Chiesa, S. Sede e Città del Vaticano nel ius publicum ecclesiasticum*, Firenze, 1937, pp. 181-207; G. DALLA TORRE, voce, *Vaticano (Stato della Città del)*, in, *Enciclopedia giuridica*, vol. XXXII, Roma, 1994, p. 2 e pp. 6-8; C. CARDIA, *La nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*, in, *Ius Ecclesiae*, 13 (2001) pp. 311-320. Lo stesso Giovanni Paolo II – nella Epistula Em.mo Cardinali a Publicis Ecclesiae negotiis Praefecto missa, de sensu et natura specifica communitatis eorum omnium et praecipue laicorum qui laborem exercent in Civitate Vaticana operamque praestant adiutricem ministeriis apostolicis Sanctae Sedis, del 20 novembre 1982 – ha sottolineato la singolarità di una tale entità statale collegata alla sua peculiare configurazione funzionale: «Lo Stato della Città del Vaticano è sovrano, ma non possiede tutte le ordinarie caratteristiche di una comunità politica. Si tratta di uno Stato atipico [“Hic Status nulli alii Civitatum formae comparandus est”]: esso esiste a una conveniente garanzia dell'esercizio della spirituale libertà della Sede Apostolica, e cioè come mezzo per assicurare l'indipendenza reale e visibile della medesima nella sua attività di governo a favore della Chiesa universale, come pure della sua opera pastorale rivolta a tutto il genere umano» (n. 2, in, *A.A.S.*, 75-1983-p. 120). Una tale lettera è stata significativamente *ripubblicata* negli *A.A.S.*, in lingua latina in appendice all'“Adnexum II” della Costituzione apostolica de romana curia “Pastor Bonus” del 28 giugno 1988 con la medesima data [20 novembre] ma con l'intestazione “Epistula Summi Pontificis Ioannis Pauli II de laboris significatione qui Apostolicae Sedi praebetur, Venerabili Fratri Augustino S.R.E. Cardinali Casaroli Status Secretario” (in, *A.A.S.*, 80-1988-p. 923-930). Il passo che si è richiamato è alle pp. 924-925 (l'espressione tra parentesi quadra è a p. 924).

³ D. DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato*, Padova, 1930, pp. 30-31, in, D. DONATI, *Scritti di diritto pubblico*, raccolti dalla Università di Modena e di Padova nel XX anniversario della morte dell'Autore, vol. II, Padova, 1966, pp. 278-279.

Massimo Stipo

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI DIRITTI SOGGETTIVI ED INTERESSI LEGITTIMI

1. La dottrina pandettistica classica, sia pure con diversità di approcci, si è focalizzata sulla entificazione e concretizzazione dei diritti soggettivi, nella fede basilare che ci sia un ciclo naturalistico nell'esistenza dei diritti (soggettivi) come degli obblighi e dei rapporti giuridici, per cui con linguaggio figurato si potrebbe dire che essi nascano e muoiano, si acquistino e si perdano e si modifichino, come avviene per tutti gli esseri viventi in *rerum* natura.

Questa concezione naturalistica del diritto soggettivo (chiara in apparenza) risente della confusione del diritto con la cosa laddove la concretizzazione dei diritti (soggettivi) come l'altra dei soggetti giuridici fa nascere le peggiori confusioni.

Questa identificazione (o quasi identificazione) delle vicende (giuridiche) del diritto soggettivo con le vicende (naturali) del suo oggetto, cioè delle «cose» ha portato a parlare di 'modificazioni oggettive nel diritto (soggettivo)' nel quale assunto l'oggetto cui si fa riferimento è proprio la cosa nella sua materialità proponendosi un parallelo, se non proprio una identificazione fra modificazione oggettiva del diritto e trasformazione delle cose 'oggetto del diritto'.

In effetti, si ritiene che fra i due estremi del nascere e del perire di un diritto si svolgano le molteplici vicende della sua vita, così i mutamenti, le alterazioni, gli incrementi, le diminuzioni e così si distinguono, accanto alle modificazioni soggettive (moltiplicazione di soggetti, recessi, successione universale e particolare, alienazione, rinunce, etc.) le modificazioni oggettive (quantitative, qualitative, quiescenza, affievolimento, etc.). Invero, solo accettando l'idea della relatività della considerazione giuridica dei 'diritti soggettivi' si può risolvere in maniera ragionevole il problema della loro determi-

BIBLIOGRAFIA

NATALE RAMPAZZO, *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Satura Editrice, Napoli, 2008, pp. X; 606.

1. La corposa monografia di Natale Rampazzo, dedicata alle elezioni magistratuali in Roma repubblicana, offre un'analisi unitaria e completa di un aspetto controverso del diritto pubblico romano. Già l'incipit latino del titolo – *quasi praetor non fuerit* – lascia intuire ai cultori del diritto romano come la ricerca sia impostata sull'esegesi della *Lex Barbarius*, celeberrimo frammento dei *Digesta* (1.14.3) che ha costituito “un motivo ispiratore, e talvolta, risolutivo di dispute dottrinali e controversie giudiziarie nell'intero arco della storia della cultura giuridica, non solo europea” (p. IX).

Il frammento, tratto dall'ulpianeo libro 38 *ad Sabinum*, afferma che “*Barbario Filippo, quando era servo fuggitivo, richiese la pretura a Roma e fu eletto pretore. Pomponio però afferma che la condizione di servo non gli fu per nulla di ostacolo «cioè non implicò di farlo considerare» come se non fosse stato pretore nonostante avesse effettivamente esercitato la pretura. Tuttavia riflettiamo «sul problema»: se da servo, fintantoché sia stato in latitanza, esercitò la dignità pretoria, che diremo? «Diremo forse» che quegli editti e quei decreti sarebbero di nessun valore? Oppure «diremo» che sarebbero «validi» a motivo dell'utilità di coloro che agirono presso di lui sulla base della legge o di qualche altro diritto? E reputo vero che, di tali provvedimenti, nulla sia riprovato. Ciò è infatti più umano: dal momento che il popolo romano poté decidere «di conferire» questa potestà anche a un servo, ma altresì, se avesse saputo che era servo, lo avrebbe reso libero. Il diritto è da osservarsi in tal senso ancor più in riferimento all'imperatore «per quanto riguarda i funzionari da lui nominati»¹.*

¹ La presente traduzione dal latino è tratta da S. SCHIPANI (a cura di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione*, I [1-4], Milano, 2005, 126.

Nell'elaborazione dottrinale la *Lex Barbarius* è comunemente ripresa per investigare le motivazioni giuridiche o paragiuridiche addotte al fine di stabilire se e come debbano essere conservati gli effetti di atti compiuti da un pubblico funzionario, nel caso in cui questi non sia legittimato per difetti attinenti alla sua qualità personale o al procedimento di investitura. Il ricorso al frammento ulpiano è avvenuto, e tuttora avviene, anche in scritti propriamente non attinenti alla scienza romanistica. Si pensi alla tematica del "funzionario di fatto" che, nel campo del diritto amministrativo italiano, ha avuto una delle prime configurazioni negli scritti di Cino Vitta.

L'analisi e lo scavo filologico operato dal Rampazzo nel testo ulpiano rappresenta solamente una parte (che è sicuramente la più interessante) della monografia. Prima di affrontare, al capitolo terzo, la trattazione della *Lex Barbarius* l'Autore offre una ricostruzione precisa delle *regole della successione magistratuale* (capitolo primo) per poi trattare la tematica della *ritualità ed irritualità dell'investitura magistratuale* (capitolo secondo).

2. Nel primo capitolo N. Rampazzo descrive il sistema elettorale romano in età repubblicana, un sistema impostato sul meccanismo del voto di gruppo e richiedente un'aggregazione di interessi e persone finalizzata a predeterminare l'esito delle votazioni popolari in coerenza con la concezione aristocratica del governo della cosa pubblica.

Rileva l'Autore come "il perpetuarsi di una maggioranza, fondata in ambiente centuriato, sulla timocrazia e sulla gerontocrazia, risultava temperato, nel sistema comiziale tributo, dall'adozione del sorteggio nello stabilire l'ordine di votazione delle diverse sezioni. La stratificazione socioeconomica della *civitas* si riverberava sul funzionamento delle istituzioni, producendo uno iato tra la democrazia formale, giuridica, e quella sostanziale, effettiva, mentre lo scrupolo religioso giocava un ruolo fondamentale nel processo di formalizzazione degli atti ufficiali delle assemblee, influenzato incisivamente tanto nella dimensione del tempo quanto in quella dello spazio" (p. 545).

Garante della corretta sintesi di questi elementi era il presidente dell'assemblea le cui funzioni erano di dirigere le operazioni elettorali e di giudicarle ad esempio sancendo l'esclusione del candidato dalla competizione o non proclamandone l'elezione.

Con uno stile fluido l'Autore descrive analiticamente le fasi della complessa procedura elettorale, soffermandosi sulla dimensione temporale e spaziale del sistema giuridico-religioso romano e sulle *contiones* vale a dire quelle "riunioni non deliberanti della cittadinanza finalizzata alla circolazione ed alla discussione critica di notizie ed orientamenti sull'oggetto della votazione" (p. 50).

Ampio spazio è dato alla trattazione dello *ius suffragii* la cui titolarità risulta essere indispensabile per esercitare regolarmente il voto, pur non configurandosi come dovere civico. Esso dava la possibilità di esprimere la propria volontà nelle assemblee che interessavano la cittadinanza (elettorato attivo) e quella di essere eletto (*ius honorum*), ad eccezione dei casi in cui il cittadino veniva sottoposto, ad esito di un processo, alla pena della perdita dell'elettorato passivo.

Escluse dalla vita politica troviamo le donne², gli schiavi ed i portatori di handicap fisicamente incapaci di condurre l'ufficio. *Servus* e *femina* tuttavia non sono completamente assimilabili tra loro perché la donna rimane pur sempre fornita di *civitas*.

Circa i requisiti del candidato dovevano ricorrere precise situazioni soggettive legittimanti, che qualificavano l'individuo come eleggibile e la cui carenza poteva essere supplita attraverso un intervento di dispensa legislativo o senatorio. Le predette situazioni sono da individuarsi nell'essere il candidato cittadino romano, nato ingenuo, sano e di robusta costituzione, in età militare, non impegnato in affari religiosi, di vita irreprensibile e senza precedenti e pendenze penali, economicamente autosufficiente e di specchiata moralità (cfr. pp. 75-

² Risultano interessanti i frammenti D. 5.1.12.2 sulla limitazione *moribus* di donne e schiavi circa l'assunzione dell'ufficio di giudice, e D. 50.17.2 pr. sull'esclusione della donna *ab omnibus officiis civilibus vel publicis*.

76). Tutti questi requisiti dovevano ricorrere al momento della *petitio* e non solo dunque nel *capere* e *gerere magistratum*.

Con la descrizione della procedura di *petitio*, cioè quella fase in cui il candidato si faceva conoscere e raccoglieva consensi e che si esauriva nella *professio*, N. Rampazzo mostra come l'insieme dei meccanismi di controllo attivabili in questa fase abbiano minimamente prevenuto gli abusi derivanti dalla discrezionalità del presidente che resta libero di effettuare la *renuntiatio* vale a dire "l'atto magistratuale che suggella la sequenza degli atti del procedimento comiziale con funzioni di limite e controllo" (p. 145) nonché momento costitutivo dell'idoneità del magistrato a compiere l'entrata in carica.

3. Condizione per la corretta assunzione di un ufficio pubblico risultò essere il rispetto preciso delle forme di investitura, già imposto dal sistema giuridico dell'età arcaica, intriso di valori religiosi. Siffatto rispetto consentiva il riconoscimento dell'atto come valido sul piano umano e divino e l'appropriazione dei suoi effetti nell'ordinamento. Come notato dall'Autore, "è dunque un concetto di regolarità quello che fonda la categoria di legittimità nell'esperienza giuridica romana. Una regolarità messa in crisi da comportamenti contrari alla prassi consuetudinaria e segnati da un equivoco potere normativo: il fatto divergente costituisce il punto di partenza per la concretizzazione di una regolarità diversa oppure una semplice infrazione di essa, destinata dunque ad essere rimossa, ove possibile? Questo l'interrogativo sotteso allo studio delle "irregolarità" nel diritto repubblicano, sintetizzate nelle fonti dal termine *vitium*" (p. 180).

Lungo il corso storico della *Res publica* si realizzarono fattispecie di distorsione ed elusione del rito di incardinamento istituzionale lasciando emergere la figura del cd. *magistratus vitio creatus*, dipendente da episodi di incongruenza tra azione umana e supposta volontà divina. Nel lessico specialistico sacerdotale, soprattutto degli auguri, *vitium* costituisce formalmente un'infrazione (omissione di una fase o errore esecutivo) della rituale procedura di richiesta della volontà divina, essenziale condizione di validità, propria del sistema giuridi-

co-religioso romano. In un significato più ristretto, la parola *vitium* descrive un'azione non compatibile con un procedimento giuridico inderogabile.

L'ostacolo all'assunzione rituale della magistratura poteva risiedere sia in una carenza soggettiva di legittimazione (magistrato viziato), sia in una patologia del meccanismo elettorale (elezione viziata). L'anomalia nell'investitura derivava dunque da assenza o erronea formazione di un presupposto per la nomina o dalla deviazione delle caratteristiche tipiche dell'ufficio.

Nel passare in rassegna i casi anomali più rilevanti nella storia romana, l'Autore in particolare approfondisce i casi emblematici di Perpenna, *consul ante quam civis*, e di Clodio, patrizio passato alla plebe. Questi due casi sono importanti quanto all'aspetto dell'acquisizione di nuovi *status* compatibili con le rispettive ambizioni. Nel caso di Perpenna è il requisito della cittadinanza a simboleggiare l'appartenenza alla comunità e a costituire condizione necessaria per la candidatura al suo governo.

La vicenda di Clodio evidenzia come la *transitio* del medesimo sia stata strumentale al fine di assumere la qualità personale essenziale per ascendere al tribunato. Natale Rampazzo, integrando quanto fornito dalla requisitoria di Cicerone con le testimonianze di scrittori e storici greci, dimostra ed acclara la tesi dell'irregolarità dell'investitura di Clodio a tribunato. Tale irregolarità risultò dipendere dalla violazione di ben tre sistemi normativi (*ius publicum*, *ius pontificium*, *ius augurale*) e da essa sarebbe discesa l'invalidità degli atti compiuti da Clodio, e tra questi, la legge sull'esilio di Cicerone, e della conseguente confisca dei beni.

Tenendo presente la prospettiva orestaniana³ dei *tria status* l'Autore, dopo i casi di Perpenna (*status civitatis*) e di Clodio (*status familiae*), analizza l'episodio di Barbario Filippo (*status libertatis*), contenuto nel citato frammento ulpiano, cui è dedicata gran parte della monografia.

³ R. ORESTANO, *Status libertatis, civitatis, familiae*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVIII, Torino, 1971, 383 ss.

4. *Barbarius Philippus*, probabilmente uno schiavo in fuga, nel periodo triumvirale (intorno al 41a.C.) riuscì a candidarsi alla pretura, fingendosi libero, ed ottenne la designazione a pretore, nonostante l'ineleggibilità, conseguenza del suo stato servile. Ulpiano individua la ragione di salvezza degli atti compiuti nell'*utilitas* di quelli che agirono presso di lui. Pomponio, citato dal giurista di età Severiana, invece nota che la schiavitù non costituì un ostacolo per Barbario, almeno nell'esercizio delle funzioni pretorie, non pronunciandosi tuttavia sul regime degli atti da lui compiuti.

Barbario salì legittimamente al potere per avere superato tutti i controlli formali, compreso quello implicito nell'*auctoritas patrum ante suffragium*, "affermandosi con la legge dell'apparenza, che prevale se è avallata da un soggetto autorizzato alla verifica dei requisiti, quale il presidente dei comizi. Funzionario di diritto, allora, finché operò ed emanò editti e decreti, sotto l'usbergo della carica pubblica. Poi, dalla scoperta del vizio, non si trasforma in funzionario di fatto, ma decade dalla magistratura" (p. 550).

L'interesse verso la figura di Barbario Filippo è stato risvegliato, soprattutto nella romanistica italiana, dall'opera di M. E. Lucifredi Peterlongo, anche se F. A. Wilches, docente nel Pontificio Ateneo *Antonianum* aveva già compiuto nel 1940 un'attenta ed ordinata indagine cui, ad avviso di Rampazzo, l'opera della Paterlongo è "ampiamente tributaria" (p. 359, n. 6). Sul frammento nel corso del secolo XX si sono espressi anche autorevoli giuristi (ad es. L. Aru ed A. Guarino), mentre in campo canonistico ampi riferimenti al caso di Barbario Filippo sono contenuti in un saggio di P. Fedele dedicato al funzionario di fatto nel diritto canonico.

Dopo aver tracciato un quadro topografico del frammento ulpiano e presentato le forme di tradizione e le ipotesi di restituzione del testo, l'Autore disamina in maniera approfondita l'identità e la qualità del personaggio Barbario Filippo, per poi analizzare i rapporti cronologici, logici e giuridici tra *petitio magistratus* e *designatio*.

La *Lex Barbarius* è stata oggetto di acuta attenzione esegetica ad opera di giuristi quali Accursio, Azzone, Bartolo da

Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi ed in epoca moderna Gotofredo ed altri giuristi che, in modo cursorio o a livello monografico, hanno dedicato un contributo allo studio del frammento ulpiano. Fa notare Rampazzo che “fu soprattutto il problema del *tabellio imaginarius*, del notaio putativo, della sua capacità di confezionare *instrumenta* e della efficacia fidefacente di questi ultimi a sollecitare l’interesse dei giuristi medievali all’interpretazione del frammento di Barbarius. Esso si prestava ad essere ulteriormente scomposto in diversi elementi e analizzato sotto distinte sfaccettature” (p. 410).

L’Autore fa notare che “nella tradizione romanistica si è individuata correttamente la *ratio dubitandi* nell’impossibilità *moribus* per un servo di diventare pretore e per i suoi atti, così emanati, di essere validi e vincolanti, e conseguentemente si è sintetizzata la *ratio decidendi* nei tre elementi della *facies* di autorità pubblica rappresentata dal pretore, dell’errore comune circa lo stato di Barbario, dell’utilità – anch’essa comune – di confermare gli atti a stretto diritto nulli. Si tratta dell’*utilitas agentium*, che sovverte il giudizio di diritto in una regola umana di conservazione dei risultati di attività – altrimenti revocabili con pregiudizio diffuso – in assenza, beninteso, di compartecipazione colposa o dolosa dei destinatari al suo svolgimento” (p. 550).

Ampio spazio viene dedicato alle “*ragioni di conservazione degli atti*” di Barbario Filippo, vale a dire l’*Utilitas* e l’*Humanitas*: della prima l’Autore analizza l’elaborazione filosofico-politica e la dimensione prettamente giuridica per poi affrontare un minuzioso studio sul ruolo svolto da questo concetto nella giurisprudenza classica (in particolare Ulpiano). Per il mantenimento degli effetti di atti emanati da Barbario Filippo, nel citato frammento ulpiano troviamo addotta l’*humanitas*, parola tutta romana, nata nel circolo degli Scipioni, diffusa grazie alle opere di Cicerone, elaborata nel corso del Principato, approdata dunque alla giurisprudenza classica, con un’ulteriore accentuazione dell’utilizzo in chiave normativa presso le cancellerie imperiali. A tal proposito viene efficacemente affermato che “il temperamento delle asperità radicali e formalistiche del diritto è certamente il tipico ambito di in-

cidenza della *humanitas*: essa agisce come contropinta morale all'applicazione rigorosa della norma e rappresenta il nesso (ideo)logico tra la sensibilità giurisprudenziale e la prassi giudiziale, ed in ciò differisce in modo palese dall'*utilitas* che si afferma invece come modulo di valutazione della realtà socioeconomica e baricentro degli interessi da essa espressi, e si pone tra la capacità interpretativa di giuristi e funzionari e la funzione precettiva" (p. 535).

L'accurata ricerca di Nicola Rampazzo si conclude con un paragrafo dedicato alle "proiezioni moderne" della *Lex Barbarius*, seguito dagli indici degli Autori e delle Fonti. Siffatto lavoro giusromanistico, avente ad oggetto una tematica ardua, non si atteggia ad un mero "tentativo di ricostruzione testuale e contestuale per illuminare alcune zone d'ombra della prosa sconnessa dell'*excerptum* [ulpianeo]" (p. 358), ma è un'opera monolitica che, dopo aver affrontato la vasta tematica delle elezioni magistratuali, ricostruisce in maniera sapiente la portata giuridica della celebre *Lex Barbarius*, con tutte le problematiche esegetiche connesse, evidenziando le potenti suggestioni esercitate dal racconto dello schiavo che assurge ad una magistratura repubblicana. È soprattutto nelle opere scientifiche e negli atti giudiziari (di cui l'Autore passa in rassegna i casi emblematici) che risuona l'eco della soluzione ulpiana, la quale è arrivata a supportare, in modo un po' forzato, la moderna teoria del cd. funzionario di fatto. Risulta dunque pienamente riuscita, nell'esposizione delle tematiche affrontate dalla monografia, la comparazione critica fatta dal Rampazzo tra esperienze giuridiche non solo a livello diacronico ma anche sincronico, senza perdere mai di vista il monito, lanciato dal Cerami⁴, di evitare i tentativi di approccio allo studio storico del diritto con intenti applicativi modernizzanti, intenti che sono esposti in maniera naturale a strumentalizzazioni dell'esperienza passata, quando sono diretti ad un fine diverso da quello prettamente scientifico.

Matteo Carnì

⁴ P. CERAMI, *Problemi storico-dogmatici in tema di funzionario di fatto*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, III, Padova, 1970, 381 ss.

Recensione di FRANCHINI LORENZO, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008; pp. 553.

La poderosa monografia di Lorenzo Franchini prende in esame – come denunciato nel sottotitolo – un trentennio di eccezionale interesse sul piano storico-giuridico. Ma la scansione cronologica degli eventi viene sovente trascesa da rilievi e da considerazioni utili a far luce su un ben più ampio periodo della storia del pontificato. L'opera si caratterizza per la perspicace esegesi delle fonti e per l'equilibrato apparato critico che denota la padronanza dell'A. della letteratura, per così dire, 'classica' e di quella più recente. Completa il libro un ricco indice delle fonti (pp. 493-553), mentre difetta quello degli autori, che invero sarebbe apparso utile per meglio cogliere i molti dibattiti dottrinari che in punto a varie questioni si sono, nei secoli, stratificati. L'assenza è, peraltro, sicuramente imputabile a ragioni di carattere prettamente editoriale e non all'A. che – avvalendosi di una bibliografia davvero sterminata – dà puntualmente conto, nel corso dell'esposizione, delle dispute più risalenti e di quelle più recenti.

Si rivela oculata, per non appesantire la parte relativa alla cronologia delle questioni incontrate dal Collegio, la scelta di aver da questa separato il *cursus* sacerdotale e magistratuale del pontefice massimo e i tratti familiari, politici e culturali caratterizzanti i singoli pontefici che si avvicendarono nel periodo considerato. I molti rinvii dall'una all'altra parte del lavoro consentono di poter avere un quadro completo, ma non ridondante e dispersivo, delle varie vicende e – là dove possibile – della personalità di coloro che ne furono protagonisti.

Nella premessa (pp. 7-8) – oltre che denunciare, tra le finalità dell'indagine, soprattutto quella di colmare alcune lacune lasciate dalla dottrina sul pontificato di P. Licinio Crasso e, di riflesso, su metodi e tecniche impiegati dal Collegio dei pontefici in quel periodo – l'A. dichiara anche di volersi attenere ad

un criterio rigorosamente cronologico «in ossequio al metodo annalistico proprio della tradizione pontificale».

Nel primo capitolo (*P. Licinio Crasso: figura storica e personalità politica*: pp. 11-40), l'A. sunteggia la carriera sacerdotale e quella magistratuale di P. Licinio Crasso.

Quanto alla prima si rammenta che la *cooptatio* di Crasso nel Collegio avvenne, probabilmente, prima del 218 e che la sua elezione a pontefice massimo, terzo tra i plebei a rivestire il supremo sacerdozio, si data al 212, quando ancor giovane, sconfisse due candidati d'altissimo rango nobile, quali Q. Fulvio Flacco e T. Manlio Torquato, succedendo così al precedente capo del Collegio, il patrizio L. Cornelio Lentulo Caudino.

Il *cursus honorum* di Crasso – ricostruibile, sulla base delle fonti, con buona precisione quanto alle cariche maggiori: censura nel 210 (anno in cui diviene altresì *magister equitum*), pretura nel 208, consolato nel 205 (gerito in coppia con P. Cornelio Scipione) – presenta, invece, l'incertezza della data dell'edilità, magistratura assunta in prossimità della sua elezione al supremo sacerdozio. Rammentate le due ipotesi formulate in proposito, vale a dire, quella che Crasso fosse, all'epoca della sua elezione a pontefice massimo, solo candidato alla magistratura (così T.R. Broughton, *The Magistrates of Roman Republic*, I, New York, 1951, 268 ss. e 271) e quella che egli fosse già stato edile e avesse così potuto profittare della notorietà derivante dal suo ruolo (così, tra i molti, Th. Mommsen, *Römische Forschungen*², I, Berlin, 1864, 101), il Franchini, prudentemente, non formula un'opzione decisa, pur giudicando più aderente alle fonti la prima (e, davvero, Liv. 25.5.2-4 non parrebbe poter essere letto diversamente).

Particolare attenzione è prestata al rapporto d'amicizia del *Dives* (il pontefice sarà il primo a ricevere tale epiteto) con Scipione e ai legami col partito dei *Cornelii* e, più in generale, con l'oligarchia senatoria (pp. 23-30). A queste motivazioni l'A. imputa il fatto che, a seguito dell'elezione al consolato, non si fosse avvertita necessità di procedere alla *sortitio* delle province, permettendo così che a Scipione (spettò a Crasso la provincia del Bruzzio) andasse la Sicilia da cui verrà poi pre-

parata la spedizione in Africa contro Cartagine. A quest'episodio e a questi legami il Franchini riconduce l'ostilità, in seguito subita dal pontefice, di Q. Fabio Massimo, che è contrario all'impresa e – col suo partito – più in generale, alla politica espansionistica di Roma. Come altri studiosi, anche il Franchini condivide l'opinione che il ritratto di Crasso tessuto da Livio (30.1.1-6), contestualizzato al rientro del pontefice a Roma nel 203, sia stato condotto nella tipica forma della *laudatio*, ispirata agli elogi funebri. Forma tipica, ma qui – rileva l'A. – singolare per il fatto che Crasso è – a quella data – ancor vivo e, anzi, all'apice della sua carriera. Il ventennio che lo separa dalla morte è, infatti, intensamente vissuto nel rafforzare l'alta fama, già in precedenza guadagnata, di giurista, certo esperto di diritto pontificio, ma anche, ritiene il Franchini induttivamente (le fonti non recano espressa traccia di sue opere, ma gli anni in cui il pontefice massimo opera sono quelli nei quali la separazione della giurisprudenza pontificia da quella laica è sì *in fieri*, ma non ancor pienamente compiuta), di diritto civile.

Nel secondo capitolo (*Prosopografia dei singoli componenti del Collegio*: pp. 43-98), l'A. prospetta i rilievi prosopografici relativi alle figure dei componenti il Collegio, mettendo in luce – similmente a quanto è stato fatto nel primo capitolo per Publio Licinio Crasso – i legami politici, familiari e, naturalmente, anche culturali che tra loro correvano.

Si parte, dunque, dalla necessità, l'indomani della disfatta di Canne, di sostituire i tre pontefici morti in battaglia, tratteggiando vita e carriera politica dei nuovi membri del Collegio (pp. 43-55): Q. Cecilio Metello, plebeo e 'braccio destro' di Scipione; Q. Fabio Massimo, il notissimo *'Cunctator'*, patrio e già augure quand'entra nel Collegio pontificio; Q. Fulvio Flacco, plebeo, più volte pretore e console, censore nel 231, dittatore nel 210, altra formidabile figura dell'epoca.

Man mano son ricordati i membri del Collegio che vengono meno e coloro che ne prendono il posto, di ognuno sempre specificando – nei limiti consentiti dalle fonti, che sono puntualmente richiamate e con equilibrio interpretate dall'A. – gli orientamenti politici, le magistrature e i sacerdozi rivestiti.

Naturalmente, maggior spazio è dedicato ai membri più illustri del Collegio: M. Emilio Lepido, patrizio, pretore, più volte console, censore, *princeps senatus*, pontefice massimo dal 180, vicino – come lo stesso Crasso – agli ambienti filoscipioniani (pp. 76-81); M. Claudio Marcello, plebeo, pretore, console e censore, di orientamento politico – come sottolinea l’A. – piuttosto indipendente (pp. 83-84); L. Valerio Flacco, patrizio, pretore, console, censore nel 184 in coppia con Catone, uno degli artefici del partito fabiano (pp. 84-86).

Dopo aver offerto un prospetto, scandito anno per anno, dei membri del Collegio (pp. 88-94), il Franchini si sofferma sull’antico dilemma relativo a che vi fosse o meno necessità (o consolidata prassi) che i vuoti lasciati da patrizi e plebei fossero coperti con personalità di omologa provenienza (pp. 97-98). A questo proposito, l’A., pur ritenendo preferibile l’opinione che – nell’arco temporale considerato – si siano avuti «posti liberi», non manca, però, di sottolineare che, sulla base dei dati, in ogni cooptazione si registra un «assoluto rigore», così che – conclude il Franchini – la surrogazione di un pontefice patrizio con uno plebeo apparirebbe «gravemente stridente con una tradizione consolidata.» Il giudizio appare convincente ed equilibrato: altro è la possibilità, teoricamente ammissibile sul piano strettamente giuridico, di una sostituzione non ‘omogenea’, altro la prassi che doveva essere invalsa e che dovette mantenersi fintanto che i rapporti di forza non la travolsero definitivamente. Altro ancora è, naturalmente, l’alternanza – questa sì sovente praticata – alla carica di pontefice massimo.

Nel terzo e più ampio capitolo (*‘L’attività pontificale: illusioni contenutistiche e procedurali’*: pp. 101-492), l’A. presenta in ordine cronologico i vari interventi operati e le diverse vicende vissute dal Collegio nel lasso temporale considerato. I molti episodi vengono così strutturati in forma di dettagliata cronaca (uso la parola nell’alto senso che il Croce le attribuiva) o – sarebbe appunto il caso di dire, come in premessa fa, del resto, lo stesso A. – di redazione annalistica.

Non è evidentemente possibile sunteggiare nel poco spazio a disposizione tutti gli accadimenti – all’incirca una quaranti-

na – trattati dall’A. che, in quel trentennio, interessano il Collegio. Si darà, quindi, conto – in via esemplificativa – solo di alcuni episodi, ad avviso del recensore, di interesse assai peculiare, non mancando, però, di sottolineare che anche le vicende che qui vengono tralasciate, comprese quelle cui l’A. dedica semplicemente una breve menzione, soccorrono tutte a offrire un *continuum* del divenire storico-giuridico del pontificato nel periodo storico considerato.

Si principia dalla stessa elezione di P. Licinio Crasso alla carica di pontefice massimo, cogliendo l’occasione per fare il punto sui meccanismi che vennero utilizzati e che – come l’A. rammenta – avevano subito, proprio nel III secolo a.C. – anzi, ad avviso del Franchini, tra il 241 e il 221 a.C., anno dell’elezione di L. Cornelio Lentulo Caudino – profonde innovazioni. Certo – come sottolinea l’A., aderendo in ciò alla dottrina, in punto, dominante – allorché Crasso diviene pontefice massimo è già in vigore il sistema per cui 17 tribù estratte con sorteggio costituiscono il corpo elettorale per questa carica. E, altrettanto, certo – a mio avviso – è che la composizione delle tribù sorteggiate non può constare di soli plebei, ma – come rileva il Franchini – anche di patrizi, ché, diversamente, vi sarebbe uno iato troppo stridente con la stessa composizione del Collegio.

Molto interessante si rivela l’episodio della destituzione del *flamen Dialis*, C. Claudio, occorsa nel 211, dunque, poco dopo l’elezione di Crasso alla guida del Collegio (pp. 120-126). Il fatto è notissimo: C. Claudio, flamine di Giove, non ha seguito, nel presentare le viscere degli animali sacrificali, i rigorosi dettami che vigono in punto sin dall’età arcaica (forse il flamine non aveva osservato la prassi – *mos* – di portare per tre volte gli *exta* intorno all’altare prima di deporveli sopra o, forse, egli non si era, in altro modo, attenuto alla prescritta rigida gestualità).

Ad avviso dell’A., non si trattò di una mera ingiunzione fatta al flamine perché abdicasse, ma di una vera rimozione. A ciò il Franchini è indotto, non tanto dalle espressioni che le fonti in punto (Liv. 26.23.8; Val.Max. 1.1.4; Plut. *Marc.* 5.5) restituiscono, quanto, piuttosto, dalla necessità di un *actus contrarius* a quello della *captio* con cui il pontefice massimo indivi-

dua – come nel caso delle vergini vestali – il soggetto che – nel caso dei *flamines* e del *rex sacrorum*, dopo esser stato altresì *inauguratus* – assume il sacerdozio. L'ipotesi – oltre che suggestiva – si rivela di grande interesse. E, tuttavia, i casi citati dal Franchini di destituzione da parte del pontefice massimo di taluni sacerdoti (quello occorso dodici anni prima presenta le maggiori analogie) non mi pare possano essere appieno dimostrativi. A mio avviso, per quanto riguarda il *flamen Dialis* una qualche difficoltà potrebbe venire dal fatto che costui – a differenza dei sacerdoti di cui è espressamente attestata una rimozione – precede nell'*ordo sacerdotum* (Fest. sv. '*Ordo sacerdotum*' 198.29 L.) il pontefice massimo. Questi aveva certamente – come ricorda il Franchini – poteri amministrativi sul *flamen* come, del resto, sullo stesso *rex sacrorum*, il primo nella gerarchia onorifica sacerdotale, ma potevano – domando – questi poteri spingersi sino alla rimozione? L'ipotesi ha dalla sua sia l'effettività dei poteri del pontefice massimo (che, all'epoca in cui si verifica l'episodio, ha certo da gran tempo superato la formale gerarchia, che, peraltro, pur così risalente, non viene mai sovvertita e adeguata al ruolo effettivo dei sacerdoti) sia la perfetta simmetria che presuppone con l'atto con cui il pontefice 'prende' il flamine. A me rimane, tuttavia, l'incertezza sul fatto che '*actus contrarius*' di una *captio* debba – come l'A. pare intendere – risolversi in una mera espulsione dal Collegio (i flamine maggiori, al pari del re dei *sacra* partecipavano – sia pure a titolo peculiare – al Collegio dei pontefici). Se l'*actus contrarius* di una *inauguratio* è certamente costituito da una *exauguratio*, può costituire sufficiente simmetria dei *verba* e dei *gesta* che dovevano caratterizzare la *captio* una mera espulsione? O si doveva trattare di un'espulsione, per così dire, qualificata sotto il profilo del formalismo? L'incertezza non è, però, dovuta alle argomentazioni svolte dal Franchini, invero, stringenti, ma alla scarsità di informazioni che abbiamo conservato circa la *captio* che il pontefice massimo effettuava di taluni sacerdoti e, conseguentemente, alla difficoltà nel rappresentarsi l'*actus* che ne possa essere '*contrarius*'.

Nel 210 si registra l'interessante responso dato dal Collegio dei pontefici al senato per determinare la qualità o meno di

res sacrae di statue e immagini provenienti da Capua, che era stata conquistata a seguito dell'assedio postole da Q. Fulvio Flacco, anch'egli pontefice, dopo la defezione di molte città alleate seguita alla disfatta di Canne (pp. 126-138). Il Franchini ha modo – rammentato il differente regime proprio per le cose immobili (che necessitavano di un'apposita *consecratio*) e per quelle mobili (che tale esigenza non avevano) – di mettere in luce come l'intervento dei sacerdoti abbia dovuto consistere in una puntuale ispezione sulla conformazione degli oggetti (soprattutto sulla riconoscibilità delle divinità raffigurate), sulla presenza di eventuali incisioni o iscrizioni (di cui fa, per un caso peculiare, testimonianza Cic. *de dom.* 53.137) oltre che, naturalmente, sulla esatta provenienza e sulla precedente finalità culturale di ognuno di essi. Benché le fonti non restituiscano l'esatto esito dell'analitica indagine dei pontefici, ha certo ragione l'A. a concludere che questa dovette chiudersi con la separazione delle immagini profane e con la precisa indicazione della destinazione più appropriata per quelle accertate quali *res sacrae*.

Sempre all'anno 210 si ascrive l'intervento del Collegio che, nell'ambito di una *procuratio prodigiorum*, specifica le vittime che per varie occasioni vanno impiegate (pp.138-162). L'esegesi delle fonti (quella fondamentale è costituita da Liv. 27.4.15) e la disamina dell'ampia letteratura sono condotte con particolare attenzione. Ma il Franchini coglie anche l'occasione per profilare più generali valutazioni circa il valore di fonte del diritto dei *decreta* del Collegio, precisandone ambito, forza e limiti.

Al 209 si data la richiesta del *flamen Dialis* C. Valerio Flacco di ottenere – in ossequio ad un uso antico, ma all'epoca desueto – un seggio in senato (pp. 163-186). La richiesta verrà accolta dai *patres* e il Franchini ha modo sia di rammentare, in punto, gli esiti dei suoi precedenti studi sulla desuetudine (L. Franchini, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Vita e Pensiero, Milano, 2005, *passim*), sia di profilare il probabile ruolo giocato nella vicenda dai pontefici, sia – infine – di porre un antefatto dell'episodio, più avanti trattato, riguardante l'impossibilità dello stesso flamine di Giove a prestare giuramento.

Altro caso esaminato in profondità e con dovizia di dettagli è quello, occorso nel 208, relativo al voto formulato, molti anni prima, nel 222, alla vigilia della vittoriosa battaglia di *Clastidium*, dal console Claudio Marcello (pp. 187-203). Il magistrato intendeva dedicare un tempio (un unico tempio) a *Honos* e *Virtus*, divinità che ritroveremo poi congiunte nella tradizione cultuale romana, ma, comunque, concettualmente ben distinte. Com'è noto, la negativa risoluzione del caso da parte del Collegio costringerà il console a provvedere rapidamente alla costruzione – accanto a quello già realizzato, forse attraverso il restauro di una preesistente *aedes* dedicata, tuttavia, al solo *Honos* – di un secondo edificio così da poter effettuare la *dedicatio* contemporaneamente, ma distintamente.

Non manca né un articolato resoconto sulle vicende che permettono a Claudio Marcello di procurare le risorse occorrenti all'opera, né un'utile disamina delle modalità con le quali, all'epoca, si provvedeva alla *consecratio* di un'*aedes*, ma, soprattutto, il Franchini va in profondità nell'indagare la *ratio* del decreto che tecnicamente si risolve nel constatare che la *dedicatio* di un medesimo *templum* (e di una medesima *cella* destinata ad accogliere i simulacri di entrambe le divinità) a due entità divine avrebbe comportato estrema difficoltà nel caso di una espiazione che si fosse resa necessaria a seguito di un eventuale prodigio (quale delle due divinità avrebbe, infatti, dovuto essere considerata quella offesa?) e, nel caso in cui non si fosse appunto rivelato possibile individuare il dio offeso, nella stessa determinazione del rito espiatorio: si sarebbe, infatti, reso necessario celebrare differenti riti piaculari facendo impiego di diverse vittime sacrificali, perché – come il Franchini giustamente rammenta – la possibilità di adibire un'identica vittima a più divinità era consentita solo in rarissimi casi, neppure rivelandosi sufficiente che agli dei fosse comune – in base alle rigorosissime prescrizioni di *ius pontificium* (in punto si vedano, a titolo esemplificativo, le fonti cui rimando in E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, 39 ntt. 21-25) – il medesimo animale sacrificale. L'A. non manca, poi, di rammentare come, a distanza di circa un

secolo, in occasione della vittoria ottenuta da Mario su Cimbri e Teutoni, si procederà in assenza di un'opposizione da parte dei pontefici, a dedicare proprio ai medesimi *Honos* e *Virtus* un unico complesso monumentale, rimarcando contro talune suggestive, ma non dimostrate e poco convincenti ipotesi (in particolare, G. Dumezil, *La religione romana arcaica* – trad. it. – Milano, 1977, 349, sostenne che il fatto si dovrebbe spiegare sulla base della 'doppia' vittoria conseguita dal generale), come ciò sia, piuttosto, segno dell'affievolirsi del rigore con cui a Roma venivano amministrati i *sacra*.

Altre vicende analiticamente esaminate nei loro diversi profili sono quella occorsa nel 207, relativa alla *supplicatio* che – quell'anno – venne disposta (pp. 204-213) e quella, di lì a poco verificatasi, riguardante la nascita di un androgino di spropositata grandezza, percepita quale mostruoso portento (pp. 214-235).

Nel corso del 206, P. Licinio Crasso emana un *dictum* sanzionatorio nei confronti di una vestale rea di aver lasciato che il fuoco della dea si spegnesse (pp. 236-259). L'infrazione compiuta dalla sacerdotessa è evidentemente imputabile solo a negligenza, ma l'affronto recato alla divinità è gravissimo e il caso si rivela interessante sia per analizzare le procedure seguite in quell'occasione, sia per dar conto della qualità del potere che, all'epoca, il pontefice massimo deteneva sulla sacerdotessa, che, a suo tempo, era stata da lui 'capta' e che si trovava sottoposta alla sua *manus*. La pena prevista per questa infrazione era la *verberatio* da compiersi secondo precisi dettami circa il luogo e il momento (dopo la riaccensione del fuoco) e si trattava dunque – come ben sottolinea il Franchini – di una *verberatio* di carattere sacrale: la condanna e l'esecuzione erano affidate allo stesso pontefice massimo. L'A. coglie, però, qui anche l'occasione per utilmente rammentare le regole seguite nell'ipotesi della più grave violazione da parte della vestale dell'obbligo di castità (che comporta la condanna a morte) e quei casi in cui vennero emesse assoluzioni, talvolta, però, accompagnate – a riprova dell'ampio potere discrezionale del pontefice massimo nel decidere – da statuizioni inibitorie di quei determinati comportamenti che avevano occasionato il suo intervento.

Vicenda carica di elementi di *ius sacrum*, ma anche notissima sotto il profilo del *crimen* e per i forti contrasti politici cui diede luogo, è quella dell'ambasceria inviata a Roma dai Locresi nel 204, a seguito della spoliazione del tempio di Proserpina, avvenuta l'anno prima nella loro città (pp. 264-282). Essa – come pure quella analoga occorsa nel 200 (pp. 295-301) – viene dall'A. trattata in ogni sua sfaccettatura.

Nel 200 si verifica anche il noto episodio riguardante il *votum ex incerta pecunia*, che viene formulato, per la prima volta, mutando il precedente (e consolidato) orientamento (pp. 291-295).

In occasione della guerra macedonica si intende promettere a Giove, perché il dio conceda la vittoria, la celebrazione dei *ludi magni*, voto sino ad allora formulato *de certa pecunia*. Ma al console P. Sulpicio Galba (appartenente alla fazione politica opposta a quella scipioniana) necessita ogni possibile risorsa per la guerra ed egli, quindi, non intende sottrarne per un *votum* formulato nelle forme tradizionali che comporterebbero l'immediato stanziamento di una somma consistente. A questo progetto Crasso si oppone senza successo. L'A. riprende in punto un suo precedente studio [L. Franchini, *A proposito del votum ex incerta pecunia del 200 a.C.*, in *Archivio Giuridico* 221 (2001), pp. 159-222] e rammenta come al decreto, con cui venne, infine, sancita dal Collegio la possibilità di *nuncupare ex incerta pecunia*, si giunse contro il parere Crasso, probabilmente preoccupato, non tanto dallo scostamento dalla tradizione, quanto piuttosto dall'effetto di *perpetuatio obligationis* che un voto non adempibile in via satisfattiva avrebbe potuto provocare sul popolo romano. Sarà lo stesso pontefice massimo a dover dettare al magistrato le parole della formula. Sarà, però, ancora Crasso – sei anni dopo, conseguita la vittoria sulla Macedonia e, dunque, adempiutasi la condizione che era stata apposta al voto formulato nel 200 – a sovrintendere all'esecuzione dei *ludi magni* (pp. 385-387).

Talvolta, lo scrupolo annalistico ottiene l'effetto di dar conto anche di episodi che ineriscono solo indirettamente alla storia del pontificato in senso stretto, ma la cui menzione soccorre ad offrire un quadro delle interferenze tra *ius sacrum* e *ius*

publicum: è, ad esempio, il caso della nota vicenda occorsa, nel 200 a C. Valerio Flacco, già *flamen Dialis*, allorché, eletto edile curule, si trova – a ragione delle prescrizioni di *ius sacrum*, connesse al suo sacerdozio – nell'impossibilità di prestare il giuramento cui son tenuti i magistrati della *res publica* all'atto dell'assunzione della carica (pp. 301-322). Qui il Franchini par tendenzialmente condividere (vd., però, p. 320 nt. 696) quanto avevo rimarcato (Bianchi, *Fictio iuris*, cit., 200 ss.) circa l'assenza di un intervento diretto e di Crasso e del Collegio, cui credono, invece, alcuni studiosi (G. Demelius, *Die Rechtsfiktion in ihrer geschichtlichen Bedeutung. Eine juristische Untersuchung*, Weimar, 1858, 26 ss.) e spiega la soluzione data al caso attraverso lo strumento della *fictio* – assai impiegato dai pontefici e da altri sacerdoti romani – piuttosto, come l'affermazione fuor dell'ambito strettamente pontificale, di tecniche che, nelle epoche più risalenti, ne erano state monopolio.

Al 196 si data la *lex Licinia de tresviris epulonibus creandis*, plebiscito proposto dal tribuno C. Licinio Lucillo, appartenente alla medesima *gens* del pontefice massimo, per l'istituzione del collegio sacerdotale degli epuloni che avranno il compito specifico di allestire, sul Campidoglio, l'*epulum Iovis* (pp. 335-341). Dato che veniva toccata la sfera sacrale, è assai probabile che la questione abbia interessato i pontefici, benché le fonti restituiscano piuttosto qualche informazione sul dibattito avvenuto, in proposito, in senato. Del resto, gli epuloni avrebbero, poi, operato in stretto coordinamento con il Collegio pontificio, del quale costituivano una sorta di emanazione e che, per la loro speciale funzione, avrebbero alleggerito. In questo quadro ben si comprende che Crasso abbia favorito in senato la proposta del tribuno o, forse – come ipotizza il Franchini – che sia addirittura giunto a far opera di convincimento sul magistrato della plebe perché questi la presentasse. Sottili fili di rapporti politici si annodano, in questa vicenda, con esigenze di culto. I dati fattuali sono presentati dall'A. con piena aderenza alle fonti e le – pur ragionevoli – ipotesi formulate con prudenza.

All'anno 195 si deve ascrivere la celebrazione del *ver sacrum* che era stato promesso a Giove, ben ventidue anni prima, nel corso della guerra contro Annibale (pp. 356-373) e al-

l'anno 194 la ripetizione del medesimo *ver sacrum* dovuta alle irrivalenze riscontrate dal pontefice massimo nella celebrazione dell'anno precedente (pp. 374-385). Anche queste complesse vicende vengono sviscerate nei loro più minuti dettagli e sotto le diverse angolazioni della tecnica del *ius sacrum* e delle convenienze politiche.

Grande attenzione è dedicata dal Franchini anche al *votum ex incerta pecunia* formulato, per la celebrazione di *ludi magni* e l'offerta di doni, nel 191 (pp. 388-390), alla *lex Acilia* sull'intercalazione, databile – secondo una discussa testimonianza di Macrobio (*Sat.* 1.13.21) – al medesimo anno (pp. 391-397), all'espiazione che, nel 190, Livio (37.3.1) dice esser avvenuta '*per pontifices*', anziché – come abitualmente – '*ex decreto pontificum*' (pp. 397-400).

Ai poteri disciplinari del pontefice massimo l'A. torna con il *dictum* emanato nel 189 da Licinio Crasso nei confronti del *flamen Quirinalis* Q. Fabio Pittore, allorché questi, rivestendo la pretura, è sul punto di partire per la Sardegna (pp. 400-439). Il pontefice massimo, col suo provvedimento, vieta a Fabio Pittore di allontanarsi dall'Italia. Un caso che presenta notevoli analogie (riguardava, però, il *flamen Martialis* A. Postumio Albino) era accaduto, più di mezzo secolo prima, nel 242.

L'A. espone con estrema chiarezza l'intricata vicenda del contrasto tra Crasso e il flamine-pretore che vede il sacerdote infliggere al magistrato una multa, quest'ultimo, a sua volta, replicare, in forza del proprio *imperium*, con una multa nei confronti del pontefice e con l'opposizione al *dictum* pontificio attraverso la *provocatio* e, di conseguenza, l'intervento dei comizi tributi che porranno fine alla questione sostanzialmente disponendo, da un lato, l'annullamento della *multae dictio* del sacerdote e di tutti gli atti che ne erano poi conseguiti, dall'altro, che Q. Fabio Pittore rimanga a Roma per rendere culto al dio Quirino. Ma il pregio delle pagine del Franchini non è certo solo quello di dipanare la complessa vicenda offrendo, in punto, una chiara scansione degli episodi che si susseguono. L'A. rivela la propria formazione giuridica mettendo in luce (talvolta su base strettamente esegetica, talvolta formulando razionali ipotesi) le ragioni giuridiche che ai singoli episo-

di sottostanno. Ed è questo un pregio che permea la più parte dell'intera monografia.

Al 187 appartiene la vicenda dell'esecuzione dei voti formulati da M. Fulvio Nobiliore prima della conquista di Ambracia (pp. 452-457). Anche in questo caso il Franchini, riprendendo una sua precedente monografia (L. Franchini, *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 75), ha modo di entrare in *medias res*, rammentando che il problema sottoposto al Collegio derivava dal fatto che si trattava di un *votum ex incerta pecunia* (il quale, dopo i recenti precedenti, era ormai ammesso) per la cui esecuzione, tuttavia, il Nobiliore aveva raccolto una somma assai superiore alle necessità. Si deve, dunque, spendere 'omne id aurum' (Liv. 39.5.7-10) per l'esecuzione dei *ludi* promessi? La risposta del Collegio è negativa: compete al senato determinare l'importo effettivamente occorrente. Non vi è a questo proposito – ben lo rimarca il Franchini – un'interferenza tra la sfera religiosa, «legata al carattere sacro dei giochi votati e l'ammontare della somma da spendere *in ludos*».

L'anno 186 vede, oltre che la complessa vicenda della repressione dei Baccanali, vicenda che investe anche questioni di *ius sacrum*, ma alla quale – come correttamente sottolinea il Franchini – i pontifici sono – almeno direttamente – estranei (pp. 457-486), anche l'emanazione da parte del supremo Collegio sacerdotale, interpellato dal senato, di un decreto che dispone una solenne *supplicatio* ad Opi Consiva, il cui tempio era stato colpito da un fulmine (pp. 487-491). Calamità naturali consimili – osserva l'A. – dovevano certamente essersi verificate, in passato, diverse volte (a conferma di ciò si potrebbe ricordare che, da tempi assai più risalenti, erano stati previsti riti particolari per purificare i luoghi, anche non consacrati, contaminati dalla caduta di un fulmine: in proposito, vd. J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*², III, Leipzig, 1885, 262 ss.; P. Salat, *Comment Numa rainquit Jupiter dans une joute verbale*, in *Annales Latini Montium Arvernorum. Bulletin du Groupe d'études latines de l'Université de Clermont*, 11, 1984, 33 ss.) e, diverse volte, un fulmine doveva aver colpito un tempio così da rendere poco comprensibile che il Col-

legio dovesse, in quest'occasione, appositamente pronunziarsi in punto, anziché disporre, per così dire, quasi automaticamente, una *procuratio prodigiorum*. Anche per questa vicenda, tuttavia, l'A. individua acutamente quello che può esser stato il vero ragionevole motivo dell'intervento dei sacerdoti, ipotizzando che il loro *decretum* non abbia semplicemente sancito che fosse necessario un rito piaculare – cosa che da subito deve esser apparsa scontata – ma abbia, invece, statuito sull'applicabilità nei confronti di *Ops Consiva* del rito patrio piuttosto che di quello greco, quale si può ritenere quello della *supplicatio* che effettivamente venne poi celebrato.

Molte delle vicende, occorse nel trentennio in cui fu pontefice massimo Licinio Crasso, che son trattate nella monografia del Franchini non hanno potuto essere debitamente riprese in questa breve recensione. Corre, però, obbligo di evidenziare come vari episodi siano legati dal filo conduttore delle forti tensioni politiche che travagliano Roma in quegli anni e come, per quelli più significativi sul piano giuridico, si indichino sempre i casi precedenti e quelli successivi che presentano analogie. Non stupisce, quindi, che – grazie all'impostazione data dall'A. al proprio lavoro – dal susseguirsi delle molte, pur eterogenee, vicende si tragga un quadro non frammentario del ruolo e dell'opera del Collegio dei pontefici nel lungo arco temporale che ne vide a capo Publio Licinio Crasso.

Conclusivamente, si può certo considerare il lavoro del Franchini non solo come quello di riferimento per qualsiasi ricerca sulla composizione e sul quotidiano operare del Collegio dei pontefici a cavaliere tra il III e il II secolo a.C., ma anche come utilissimo sussidio per le indagini che fuoriescano da tale periodo. In particolare, alcuni rilievi di carattere generale, come, per fare un solo esempio, quelli inerenti alle procedure con cui i pontefici venivano consultati ed emettevano – diversamente, a seconda dei casi – i loro responsi costituiscono un contributo originalissimo e davvero chiarificatore di questioni di fondo, in precedenza, trascurate o non correttamente affrontate dalla dottrina.

Ernesto Bianchi